

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	93
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	96
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Rizzetto ed altri</i>)	98
Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 settembre 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione introduttiva del relatore. Chiede, quindi, al relatore se sia nelle condizioni di formulare una proposta di parere.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere favorevole, con una condizione e un'osservazione, entrambe riferite all'articolo 13, comma 4 (*vedi allegato 1*). Fa notare, in particolare, che la condizione segnala l'esigenza di precisare in modo univoco che i lavoratori da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano stati assunti dalle amministrazioni pubbliche di provenienza a tempo indeterminato attraverso procedure concorsuali. Segnala altresì che l'osservazione contenuta nella proposta di parere è tesa a sollecitare l'individuazione, da parte della Commissione di merito, del numero massimo delle unità di personale da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce di una ricognizione puntuale della platea dei soggetti che potranno avvalersi della disposizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che il gruppo del M5S ha presentato una proposta alternativa di parere, che, nel manifestare un orientamento favore-

vole sul provvedimento, prevede alcune puntuali condizioni (*vedi allegato 2*). Illustrando brevemente il contenuto di tale proposta di parere, si sofferma sul comma 2 dell'articolo 22, che sostituisce l'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorità di bacino distrettuali. Fatto presente, in particolare, che il richiamato articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 aveva previsto la ridefinizione di alcuni confini distrettuali, nell'ottica di pervenire ad un assetto più semplice e razionale anche dal punto di vista gestionale e amministrativo, sottolinea che a tale disciplina non è mai stata data attuazione, tanto che il legislatore è stato indotto a prevedere successive proroghe fino ad arrivare all'adozione del provvedimento in esame, che interviene a sostituire la norma vigente. Ricorda, peraltro, che nel marzo 2012 la Commissione europea ha notificato all'Italia un parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione riguardante la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, per la quale l'Italia era stata messa in mora già nel 2010. Si sofferma, quindi, sull'articolo 36, che valuta positivamente, in quanto istituisce il Fondo italiano investimenti *green communities* SGR S.p.a., teso a sostenere gli investimenti nella green economy e le aggregazioni di piccole e medie imprese. In particolare, giudica con favore l'intento di promuovere la patrimonializzazione e l'aggregazione delle aziende di minori dimensioni, obiettivi a suo giudizio essenziali per il rafforzamento della loro competitività e del loro orientamento verso i mercati internazionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, avvertendo che, in caso di sua approvazione si intenderà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Rizzetto ed altri.

Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 e abb.

(Parere alla IX Commissione)

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Floriana CASELLATO (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di propria competenza sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 ed abbinate, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Fa presente che l'esame in sede referente del provvedimento è stato ampio ed approfondito e ha avuto ad oggetto, oltre alla proposta di legge n. 1512, numerose altre proposte di legge abbinate. Segnala, in particolare, che il testo trasmesso per il parere è stato elaborato da un Comitato ristretto, appositamente costituito nell'ambito della sede referente, e successivamente modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame degli emendamenti. Passando ad una breve descrizione dell'articolato del nuovo testo unificato, che apporta molteplici modifiche al codice della strada, segnala in primo luogo che l'articolo 1 reca norme in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati, mentre l'articolo 2 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del codice della strada. Fa presente, poi, che l'articolo 3 modifica la disciplina, contenuta nell'articolo 103 del codice della strada, in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa dell'esportazione all'estero. Il successivo articolo 4 sopprime la previsione secondo la quale le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti, consentendo di procedere all'immatricolazione a tutti coloro che si dichiarino proprietari del mezzo. Osserva, quindi, che l'articolo 5 rafforza i controlli

sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, mentre l'articolo 6 dispone in materia di pubblicazione delle relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali, stabilendo altresì che i sistemi di rilevamento automatico della velocità debbano essere posti ad almeno trecento metri rispetto all'avviso di segnaletica di riduzione della velocità. Segnala che l'articolo 7 è, invece, volto a consentire la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; purché non si crei intralcio ai pedoni e siano salvaguardati i percorsi tattili per i disabili visivi. Fatto presente che l'articolo 8 del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, che interveniva in materia di mobilità ciclistica, è stato soppresso nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, fa poi notare che l'articolo 9 interviene sulla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura tramite l'assicurazione per la responsabilità civile per la circolazione automobilistica, al fine di rafforzare l'efficacia dei controlli. Rileva, inoltre, che l'articolo 10 modifica la normativa concernente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada spettanti allo Stato. In particolare si prevede che una percentuale pari al 15 per cento del totale annuo dei proventi sia destinata al

Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada. Segnala, quindi, che l'articolo 11 prevede il divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale. Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo. In relazione a tali modifiche il successivo articolo 12 prevede che, nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato, il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica della sentenza al prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, il quale emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.

Non riscontrandosi nel testo trasmesso disposizioni di specifico interesse della Commissione, propone di esprimere un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, i cui contenuti possono senz'altro ritenersi apprezzabili. Si riserva in ogni caso di tenere conto di eventuali spunti che dovessero emergere dal dibattito.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito;

valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 2-*bis*, che autorizza una spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile anche a beneficio dei lavoratori;

preso atto che l'articolo 13, nel disciplinare l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, apporta modifiche alla normativa vigente in materia al fine di eliminare ogni riferimento al cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti e di trasferirne le funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale, a tal fine, si avvale dell'ISPRA;

considerato che, in tale contesto, il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede che il personale delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore

della presente legge, in deroga alle procedure ordinarie di mobilità, possa chiedere, entro il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero purché ciò avvenga nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, nel rispetto dei vincoli previsti per le assunzioni e nel presupposto che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, nonché previa acquisizione del parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui detto personale opera;

rilevato, con riferimento al medesimo personale di cui al comma 4 dell'articolo 13, che l'inquadramento viene disposto nell'area funzionale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

segnalata l'esigenza, con riferimento al medesimo articolo 13, comma 4, di precisare in modo univoco che i lavoratori da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati assunti dalle amministrazioni pubbliche di provenienza attraverso procedure concorsuali, nonché l'opportunità di individuare, in relazione alla medesima disposizione, il numero delle unità di personale da inquadrare nei me-

desimi ruoli, anche alla luce di una ricognizione puntuale dei soggetti che potranno avvalersi della disposizione;

considerato che l'articolo 22, nel modificare la disciplina delle autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di completarne il processo di attuazione, rinvia a successivi decreti ministeriali la disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle medesime autorità delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, rimettendo altresì alla normativa secondaria il compito di individuare le unità di personale trasferite alle autorità di bacino, che mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 13, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, commi 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *con le seguenti:* il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure di concorso, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 13, comma 4, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il numero dei lavoratori che potranno essere inquadrati nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI DEPUTATI RIZZETTO ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

preso atto che: l'articolo 2-*bis* predispone la realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro, autorizzando la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti degli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, attraverso i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013; le iniziative di *car-pooling* e *bike-pooling* consentono la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti – anche collettivi e guidati – casa-scuola a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro; tali programmi potranno includere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano i predetti mezzi di trasporto sostenibili;

considerato che ai fini della copertura degli oneri derivanti dal finanziamento di progetti diretti ad incentivare le predette iniziative di mobilità sostenibile

la disposizione in commento prevede l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013;

rilevato che, al riguardo, la relazione tecnica allegata all'atto del Governo n. 90, recante lo schema di decreto legislativo relativo all'attuazione di alcune direttive europee sull'efficienza energetica, quantifica tali proventi in 200 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 e ne utilizza solo una quota;

osservato che l'articolo 13 modifica in più punti l'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di eliminare ogni riferimento all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e alla Segreteria tecnica trasferendo le relative funzioni direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvarrà dell'ISPRA;

segnalato che la relazione tecnica del Governo sottolinea che l'Osservatorio nazionale sui rifiuti non è più operativo dal 25 luglio 2010, non essendo stata avanzata entro tale data la richiesta di proroga;

considerato che la predetta modifica si rende necessaria, poiché, per effetto delle disposizioni contenute nei titoli II e III della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'Osservatorio continua a essere individuato quale soggetto

titolare di specifiche funzioni e destinatario delle risorse necessarie a garantire lo svolgimento delle stesse;

fatto notare che tale modifica consente altresì di contenere la spesa per commissioni, comitati e altri organismi, evitando la duplicazione di strutture;

osservato che l'attribuzione delle funzioni precedentemente svolte dall'Osservatorio alla competente direzione ministeriale garantirebbe le seguenti funzioni: *a*) la corretta ed omogenea attuazione della normativa nazionale e comunitaria nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; *b*) il controllo sull'operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati, con particolare riferimento alla gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale e agli obiettivi da conseguire; *c*) il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza, attraverso il riconoscimento dei sistemi autonomi per la gestione degli imballaggi;

rilevato che, secondo la relazione tecnica del Governo, le disposizioni in questione non sarebbero suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché disposizione si riattiva una copertura « congelata » negli ultimi quattro anni, nelle more della scelta degli attori e delle modalità di attuazione dei compiti di vigilanza sui rifiuti, e che la copertura a valere con i contributi di cui all'articolo 206-*bis*, comma 6, gravanti interamente sui consorzi e sugli altri soggetti obbligati, prima destinata al funzionamento della segreteria tecnica, della quale nel testo iniziale del provvedimento era stato previsto il mantenimento, vale ora in relazione all'utilizzo dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

osservato che il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede che il personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa richiedere l'inquadramento nei ruoli del medesimo Ministero, nei limiti dal 10 al 20 per cento

e dal 15 al 30 per cento, elevando la percentuale dal 5 al 10 e dal 10 al 15 per cento, stabilita nel comma 8-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 101 del 2013;

rilevato che, al riguardo, la relazione tecnica del predetto provvedimento afferma che l'elevazione della percentuale di dirigenti non comporta nuovi o maggiori oneri, poiché si ha solo uno spostamento dell'onere retributivo dall'amministrazione titolare del rapporto di lavoro all'amministrazione utilizzatrice;

osservato che l'articolo 22 disciplina il passaggio dalle « vecchie » autorità di bacino di rilievo nazionale ai nuovi soggetti distrettuali, cioè le autorità che ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2010 stanno già esercitando un ruolo di coordinamento in ciascuno dei distretti idrogeografici;

rilevato che le predette disposizioni si sostanziano: nella riarticolazione degli organi delle istituende Autorità di bacino distrettuale (la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, il collegio dei revisori dei conti); nell'articolazione territoriale a livello regionale utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale (comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, quarto periodo); nella previsione d'integrare la conferenza operativa per le attività istruttorie, con esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche nominati con decreto, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

considerato che l'Autorità di bacino è il luogo di intesa e concertazione delle scelte di pianificazione tra le istituzioni interessate alla difesa e tutela, uso e governo delle risorse del sistema territoriale in linea con lo sviluppo sostenibile sociale, economico e ambientale;

preso atto che l'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 aveva, in effetti, previsto la ridefinizione di alcuni confini distrettuali nell'ottica di pervenire ad un assetto più semplice e razionale

anche dal punto di vista gestionale e amministrativo, che consenta di coprire l'intero territorio nazionale «previa definizione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati»;

osservato che la decretazione prevista non è mai stata emanata, tanto che il legislatore ha disposto, con interventi legislativi successivi (articolo 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006), la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 63;

considerato che con nota del 26 marzo 2012, la Commissione europea ha notificato all'Italia un parere motivato (C(2012)1676) nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/4680, riguardante la non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE in materia di acque, per la quale l'Italia era stata messa in mora già nel 2010;

rilevato che nel suddetto parere si ribadisce la necessità di aggiornare i piani di gestione dei distretti idrografici, nonché di garantire un miglior monitoraggio della qualità delle acque e alla riproduzione su mappe dei livelli di qualità nei corpi idrici sotterranei, assicurando al nostro Paese una *governance* che, ferme restando le prerogative dei vari livelli di governo e le funzionalità tecniche in capo alle Autorità di distretto, consenta di coprire l'intero territorio nazionale, rendendo più efficiente il modello organizzativo;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 22 prevede, tra l'altro, di salvaguardare i livelli occupazionali delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, nell'ambito dei contingenti numerici da

ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

osservato che l'articolo 36 istituisce il Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR, finanziato per un miliardo di euro di cui almeno il 51 per cento garantito dalla Cassa depositi e prestiti e almeno il 20 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale in proposito di risorse disponibili sul quadro di programmazione dei fondi europei 2014/2020. La restante parte è allocata sul mercato nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, con diritto di prelazione per gli investitori istituzionali di cui al numero *iii*) del medesimo comma 2;

considerato che detto fondo sosterrà gli investimenti nella *green economy* e le aggregazioni di imprese che mettono in comune il *know how* per lo sviluppo del territorio, la costituzione di marchi e la creazione di piattaforme di e-commerce utili a favorire una più ampia presenza dei prodotti italiani sui mercati esteri;

rilevato che tra gli obiettivi del fondo sono compresi la tutela della qualità della vita, dell'ambiente e del territorio attraverso il sostegno alla riqualificazione del patrimonio edilizio a scopo residenziale, servizi o ricettività in grado di valorizzare edifici e borghi a valenza storica e testimoniale;

considerato che l'articolo in commento stabilisce che gli interventi siano progettati e realizzati in conformità con quanto previsto dalle direttive europee in materia di riqualificazione edilizia e urbana e di efficienza energetica e che vengano privilegiati e incentivati i progetti che certifichino l'efficienza energetica, la sostenibilità idrica, il benessere termico, acustico, visivo e respiratorio interno, il rapporto tra edifici e contesto, l'uso di materiali sostenibili, il rispetto della valenza storica;

rilevato che, in particolare, le piccole e medie imprese potranno utilizzare detto Fondo per attuare i seguenti interventi:

la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune *know how*, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di *label* (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;

l'incentivazione del processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni appartenenti sia allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale, sia a settori adiacenti (cosiddetta integrazione orizzontale), sia operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (cosiddetta integrazione verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali;

rilevato che il Fondo potrà fornire a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, tramite investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di *expansion*, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese già avviate al fine di consentirne l'espansione geografica e/o merceologica, anche tramite acquisizioni;

preso atto che un'attenzione è altresì riservata alle operazioni di *replacement*, finalizzate alla ristrutturazione della base azionaria, in cui il Fondo potrà costituirsi o sostituirsi ai soci di minoranza, non più interessati a proseguire l'attività, nonché di *management buy in/buy out*, finalizzate a sostenere l'acquisizione di imprese condizionate da difficoltà gestionali legate al dimensionamento e a sviluppare possibili

aggregazioni, con riguardo in particolare alle società controllate o partecipate dagli enti locali;

considerato che il Fondo in oggetto potrà altresì svolgere attività di Società di gestione del risparmio specializzata nell'istituzione e gestione di Fondi comuni d'Investimento Immobiliari, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni;

segnalato l'articolo 37, recante delega al Governo in materia di inquinamento acustico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

relativamente all'articolo 2-bis:

si valuti la sussistenza delle risorse indicate nell'atto del Governo n. 90 procedendo eventualmente alla riformulazione della clausola di copertura, in modo tale da assicurare che l'onere complessivo sia pari a 35 milioni di euro per l'anno 2015 e che ad esso si provveda mediante quota parte dei proventi, indicati nella citata relazione tecnica del predetto atto governativo;

relativamente all'articolo 13:

si forniscano maggiori elementi volti a chiarire le esigenze di spesa, rispetto ai limiti alle riassegnazioni introdotti dalla legge n. 244 del 2007, al fine di garantire le attività di vigilanza trasferite al nuovo soggetto, l'ISPRA, considerato che tra i provvedimenti legislativi interessati da tale regime limitativo, come sottolineato dalla Commissione bilancio, vi è l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti (articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e articolo 206-bis del decreto legislativo n.152 del 2006) e che l'obiettivo della predetta disciplina limitativa è infatti l'acquisizione ai saldi di finanza pubblica delle risorse non più assegnabili ai ministeri, in modo da assi-

curare risparmi annui pari a 300 milioni di euro in termini di indebitamento netto;

si adegui la consistenza numerica dei dirigenti, di cui al comma 4, in modo che a ciascuna struttura operativa corrisponda una singola posizione dirigenziale, costituita in relazione all'individuazione del personale, dei compiti, degli obiettivi e delle risorse umane e strumentali ad essa assegnati;

relativamente all'articolo 22:

considerato che l'articolo 119 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 6 dell'articolo 22 del provvedimento in titolo, stabilisce espressamente il principio secondo il quale le autorità preposte sono tenute, nella determinazione delle tariffe, al recupero dei costi relativi ai servizi idrici, inclusi i costi ambientali, applicando il principio secondo cui chi inquina paga, da destinare al finanziamento di attività volte alla tutela delle risorse idriche, occorre specificare se le eventuali maggiori spese derivanti dall'applicazione delle norme in commento siano poste a carico dell'utenza, ed eventualmente in quale misura;

in relazione alla norma recata dal comma 2, si salvaguardino i livelli occupazionali non dirigenziali, consentendo al personale in esubero, a seguito della razionalizzazione amministrativa e organizzativa delle Autorità di bacino, di transitare, previa selezione, presso il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'inquadramento in posizioni di lavoro risultanti carenti;

relativamente all'articolo 36:

occorre fornire elementi in merito alla compatibilità dei meccanismi finanziari previsti dal fondo, sia in merito allo stanziamento da parte di Cassa depositi e prestiti di almeno 510 milioni di euro, sia in merito alle risorse disponibili nel quadro di programmazione dei fondi europei 2014/2020, al fine di verificare:

a) l'effettiva disponibilità delle risorse europee, nonché la sussistenza di eventuali vincoli già operanti per il loro utilizzo;

b) la compatibilità di tali previsioni rispetto all'attuale configurazione della Cassa depositi e prestiti ai fini dei conti europei, al fine di evitare la possibilità di un'eventuale riclassificazione per il loro utilizzo, con l'effetto di gravare sul bilancio dello Stato, riducendo gli interventi e il numero dei beneficiari delle risorse del Fondo;

relativamente all'articolo 37:

appare necessario fornire maggiori elementi circa i profili applicativi della nuova disciplina sull'abbattimento dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento degli interventi di competenza delle pubbliche amministrazioni.

Rizzetto, Tripiedi, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi.